



REGOLAMENTO COMPRENSORIALE DELLA MANOVRA FERROVIARIA NEL
PORTO DI GIOIA TAURO

(Re.Co.Ma.F.)

Misura 13.5 della Delibera n. 130/2019 dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART)

INDICE	
PREMESSA	4
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Oggetto del Regolamento	4
Definizioni	4
TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL COMPRESORIO DI GIOIA TAURO	6
La rete fisica	6
Ambito di effettuazione del servizio di manovra da parte del Gestore Unico	6
Beni essenziali per la manovra nel comprensorio	8
TITOLO III - LA MANOVRA FERROVIARIA	8
Attori del sistema e responsabilità della Manovra	8
Modalità di svolgimento delle manovre	9
Programmazione integrata del servizio di manovra ferroviaria	9
TITOLO IV - IL GESTORE UNICO	10
Modalità di individuazione del Gestore Unico e Operatore di manovra del servizio ferroviario di comprensorio	10
Durata dell'affidamento del servizio della manovra ferroviaria	11
TITOLO V - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO	11
Obblighi del Gestore Unico	11

Livelli di qualità del servizio del Gestore Unico 11

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA COMPENSOIALE E
REVISIONE DEL REGOLAMENTO

..... 12

Convocazione dell'Assemblea Comprensoriale 12

Criterio per le decisioni dell'Assemblea Comprensoriale 13

Clausola di revisione obbligatoria del ReCoMaF..... 13

Rinvio alle disposizioni vigenti 13

PREMESSA

L'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART), con Delibera 130/2019 ha introdotto misure di regolazione concernenti l'accesso agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari, secondo quanto previsto dal D. L.gs. 122/2015 come modificato nonché dal Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2177 del 22/11/2017 della Commissione.

Tali misure si applicano esclusivamente agli impianti in regime di Gestore Unico (GU), selezionati, secondo i criteri espressi con la Delibera n. 133/2016, in ragione della particolare complessità degli stessi, della loro collocazione strategica nell'ambito del sistema logistico nazionale e dell'esigenza di trovare un nuovo assetto nell'organizzazione del servizio di manovra, a seguito del disimpegno di RFI come gestore unico di detti impianti a partire dal 2013.

La Delibera 130/2019 richiede, per ogni comprensorio, l'identificazione degli Operatori Comprensoriali (OC), del Gestore Unico e la Redazione del Regolamento Comprensoriale della Manovra Ferroviaria (ReCoMaF).

Ai fini della redazione del ReCoMaF la Delibera ART 130/2019 definisce le Autorità di Sistema Portuale (AdSP) quali operatori comprensoriali *"per quanto riguarda le aree demaniali di competenza ..., e le eventuali ulteriori aree per le quali il servizio di manovra è qualificabile come servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 84/1994"*.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, di cui le Premesse costituiscono parte integrante, disciplina le modalità di individuazione del Gestore Unico, nonché le modalità per l'assunzione di decisioni organizzative e di pianificazione comuni in materia di manovra ferroviaria.
2. Il ReCoMaF disciplina, inoltre, i diritti e gli obblighi che gravano in capo al Gestore Unico, agli Operatori Comprensoriali e agli eventuali operatori di manovra.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

- a) **autoproduzione**: produzione, da parte di una società, di beni e servizi per uso proprio, della società controllante e delle società controllate, ai sensi degli articoli 7 e 9 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

- b) **compensorio ferroviario**: insieme di infrastrutture afferente ad un porto, un interporto o una zona industriale/commerciale, costituito dagli impianti di servizio, dagli altri impianti interconnessi e da una o più stazioni ferroviarie o impianti di interfaccia con la rete ferroviaria, nonché dalle relative infrastrutture ferroviarie di collegamento;
- c) **gestore di stazione passeggeri**: operatore responsabile della gestione delle strutture e degli spazi di una stazione passeggeri funzionali e/o necessari per l'esercizio ferroviario, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, lettera a), del d.lgs. 112/2015, o di porzione di questi;
- d) **Gestore Unico**: l'operatore del servizio di manovra, qualora individuato dagli operatori comprensoriali, al quale sono attribuite le funzioni di commercializzazione ed eventualmente di esercizio del servizio di manovra ferroviaria, relativamente al comprensorio ferroviario, con diritto di esclusiva sulle parti del comprensorio stesso ove si svolge attività di manovra a beneficio di più di un operatore comprensoriale, fatto salvo quanto previsto in materia di prestazione in proprio di servizi e autoproduzione;
- e) **impianto interconnesso**: l'impianto, ove si svolgono attività industriali o logistiche, ivi compresi i porti e le aree di sviluppo industriale, interconnesso direttamente o indirettamente all'infrastruttura ferroviaria mediante uno o più binari; rientra in tale fattispecie l'impianto raccordato, come definito dal d.lgs. 112/2015, articolo 3, comma 1, lettera ss);
- f) **manutenzione leggera**: insieme di attività manutentive diverse dalla manutenzione pesante come definita dall'articolo 3, comma 1, lettera pp), del d.lgs.112/2015;
- g) **operatore comprensoriale**: soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del comprensorio ferroviario in cui si svolga sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo); qualora il proprietario di un'area ne abbia conferito o affidato il godimento ad altri soggetti, può delegare a costoro l'esercizio dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente atto di regolazione. Per quanto riguarda le aree demaniali di competenza di un'Autorità di Sistema Portuale e le eventuali ulteriori aree per le quali il servizio di manovra è qualificabile come servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 84/1994, si intende per operatore comprensoriale, ai fini del presente atto di regolazione, l'AdSP stessa;
- h) **operatore del servizio di manovra**: operatore di impianto di servizio che fornisce servizi di manovra ferroviaria;
- i) **operatore del servizio di manovra incaricato**: soggetto, qualora individuato dal Gestore Unico, al quale sono attribuite le funzioni relative all'esercizio del servizio di manovra ferroviaria nel comprensorio ferroviario di pertinenza del Gestore Unico;
- l) **recinto ferroviario**: perimetro, coincidente o meno con il sedime di proprietà del gestore dell'infrastruttura (di seguito: GI), entro il quale lo stesso esercita la propria attività. Ai fini

delle attività di pertinenza del raccordo, è il perimetro che il GI determina ed eventualmente modifica in relazione alle esigenze di servizio, anche utilizzando aree del raccordato, ed è indicato nel contratto di raccordo;

m) **servizio di manovra ferroviaria:** servizio di movimentazione del materiale rotabile, incluse scomposizioni, composizioni e scarti di carri ferroviari, dai fasci di binari di arrivo e partenza dei treni fino ai binari di lavorazione del carico all'interno delle singole unità produttive o ai binari destinati ad altri servizi ferroviari, e viceversa;

n) **terminale merci:** insieme di installazioni funzionali al trasporto merci interconnesse alle reti ferroviarie e riconducibili agli impianti di servizio di cui all'articolo 13, comma 2, lettere b), c) d), e g), del d.lgs. 112/2015, cui si applicano gli obblighi di cui al decreto stesso ed al presente Regolamento.

Le su elencate definizioni si aggiungono a quelle recate dall'art. 3 del D. L.gs. 112/2015 e s.m.i..

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL COMPENSORIO DI GIOIA TAURO

Articolo 3

La rete fisica

Il comprensorio ferroviario di Gioia Tauro è composto dai seguenti impianti:

1. Stazione di San Ferdinando:

La stazione, rientrando nel perimetro dell'Infrastruttura Ferroviaria Nazionale è collegata alla linea Battipaglia - Reggio Calabria tramite una bretella elettrificata lunga circa 5 Km. ed è composta da 7 binari centralizzati con funzioni di arrivo/partenza e lunghezze comprese fra 500 e 550 metri.

Il versante nord della stazione è collegato ad un curvone lungo circa 500 metri e di raggio di circa 250 metri, che funge da collegamento fra la stazione e i raccordi AUTOMAR e MCT.

Parallelamente ai binari di arrivo/partenza si sviluppa un binario non centralizzato denominato "Dorsale est" al quale è allacciato l'interporto (ex Grandi Unità di Carico).


Il versante sud, infine, termina su un'asta di manovra lunga circa 750 metri e che si sviluppa in ambito portuale. Da tale asta si accede al Gateway ferroviario nave-ferro

2. Infrastrutture raccordate

- **Raccordo AUTOMAR:** composto da 3 (tre) binari tronchi non elettrificati di lunghezza compresa fra 150 e 220 metri, allacciati al curvone nord;

- Raccordo MCT, composto da 6 (sei) binari tronchi non elettrificati di lunghezza pari a 505 metri-ciascuno, allacciati anch'essi al curvone lato nord;
- Raccordo denominato "Nuovo Gateway ferroviario, costituito da 3 (tre) binari tronchi non elettrificati di lunghezza pari a 750 metri ciascuno.
- Interporto Grandi Unità di Carico, composto da tre binari tronchi non elettrificati di lunghezza pari a 750 mt ciascuno, allacciati alla stazione di San Ferdinando attraverso il binario denominato "dorsale est"

All'interno di ciascun raccordo il collegamento fra i binari tronchi è assicurato mediante deviatori con manovra manuale.



Articolo 4

Ambito di effettuazione del servizio di manovra da parte del Gestore Unico

Le attività riguardano il servizio di manovra nel comprensorio ferroviario di Gioia Tauro

➤ Nel caso di Imprese Ferroviarie:

- La manovra primaria dai binari di corsa ai binari di presa in consegna e viceversa;
- La manovra secondaria e la terminalizzazione, con o senza scomposizione, dal binario di presa in consegna ai raccordi portuali e privati afferenti al Comprensorio e viceversa;
- Le operazioni accessorie connesse a quanto sopra (es. aggancio e sgancio di locomotive; apposizione e rimozione segnali, scarto carri, ecc...), come indicate nel prospetto informativo della rete -PIR.

➤ Nel caso dei terminal e di altre imprese:

- La movimentazione di carri o gruppi di carri all'interno dei raccordi privati o da questi verso raccordi portuali o altri impianti se richiesto al Gestore Unico;

- Le operazioni accessorie connesse a quanto sopra.

Articolo 5

Beni essenziali per la manovra nel comprensorio

Con riferimento alla Misura n. 13.10 lett. g) della Delibera ART n. 130/2019, si precisa che all'interno del Comprensorio non sono presenti locomotori di proprietà di RFI.

L'acquisizione dei beni essenziali per l'esercizio dell'attività di manovra ferroviaria nel comprensorio del porto di Gioia Tauro, con particolare riferimento ai locomotori, sarà posta a carico dell'affidatario del servizio individuato con le modalità di cui al successivo articolo 9.

Ai fini di quanto previsto dal comma che precede, tra la data di aggiudicazione del servizio di manovra ferroviaria e quella di avvio dello stesso dovrà intercorrere un termine non inferiore a mesi nove (9), prorogabile di ulteriori mesi tre (3), per l'acquisizione del materiale rotabile di trazione necessario.

L'individuazione dei beni essenziali sarà aggiornata dall'Assemblea di Comprensorio sulla base delle indicazioni del Gestore Unico.

TITOLO III - LA MANOVRA FERROVIARIA

Articolo 6

Attori del sistema e responsabilità della Manovra

In base al quadro normativo di riferimento nazionale e internazionale, i seguenti soggetti hanno compiti nell'attribuzione, erogazione e controllo del servizio di manovra nel comprensorio ferroviario:

- ANSFISA, in qualità di autorità italiana preposta alla sicurezza del sistema ferroviario nazionale ai sensi del Capo IV della Direttiva 2004/49/CE e svolge i compiti e le funzioni per essa previste dal D.Lgs. n. 162/2007 e s.m.i., di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 20/11/2020, n. 520;
- ART, in qualità di ente di regolazione delle politiche inerenti il settore dei Trasporti;
- Autorità Portuale di Gioia Tauro, in qualità di soggetto concedente parte dell'infrastruttura, ente affidante il servizio di interesse generale di manovra portuale, operatore comprensoriale dell'ambito portuale;

- RFI, in qualità di Gestore della porzione di Infrastruttura Ferroviaria Nazionale ricadente nel Comprensorio (stazione di San Ferdinando) cui sono allacciati, con apposito contratto (DICC), i Raccordi che si sviluppano in ambito portuale;
- Gestore Unico di Manovra, in qualità di soggetto affidatario del servizio di Manovra Unica, come in seguito meglio precisato;
- Imprese Ferroviarie, alle quali è demandata la verifica dei convogli e le operazioni di interfaccia con il Gestore Unico previste nei propri Sistemi di Gestione della Sicurezza;
- Terminal Portuali e Ditte Industriali Raccordate, configurabili come soggetti autorizzati a svolgere attività all'interno di uno o più terminal o stabilimenti industriali o simili e sul cosiddetto raccordo base, alle quali sono demandate le operazioni di interfaccia con il Gestore Unico.

Compete a RFI effettuare visite periodiche per verificare:

- il rispetto delle norme in vigore;
- il rispetto delle procedure d'oltro dei convogli che figurano nel Registro delle Disposizioni di Servizio;
- il rispetto delle prescrizioni particolari per l'esercizio dell'impianto riportate nell'apposito Fascicolo di Raccordo compilato a cura delle Ditte Raccordate e approvato da RFI.

Articolo 7

Modalità di svolgimento delle manovre

Il dettaglio delle modalità di svolgimento delle manovre deve essere descritto in apposito documento predisposto dal Gestore Unico.

In generale, la movimentazione dei veicoli dai binari di stazione (che hanno al tempo stesso la funzione di arrivo/partenza su rete RFI e presa/consegna all'interno del sistema dei raccordi) e viceversa è effettuata a cura, responsabilità e spese del Gestore Unico.

Al fine di garantire la regolarità e la sicurezza delle manovre, sull'infrastruttura ferroviaria di collegamento fra San Ferdinando e Terminal Portuali e Ditte Industriali Raccordate, può operare solo il Gestore Unico affidatario del servizio.

Le modalità per la movimentazione e la messa a disposizione dei veicoli in arrivo e partenza per/dal raccordo sono definite nelle Norme di esercizio del raccordo (NER) contenute nel Fascicolo di Raccordo (FR).

In coerenza con le tracce acquistate dall'IF, i veicoli destinati ai raccordi base e particolari o in restituzione dagli stessi sono messi a disposizione o riconsegnati sui binari di presa e consegna.

Articolo 8

Programmazione integrata del servizio di manovra ferroviaria

La programmazione del servizio di manovra ferroviaria nel Compensorio deve essere coordinata con la programmazione della capacità dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, nonché con i tempi di lavorazione dei carichi all'interno delle singole unità produttive del Compensorio.

A tal fine viene redatto, secondo le modalità previste dalla misura 13.16 della delibera ART 130/2019, il "*Documento di Programmazione dei servizi ferroviari nel Compensorio*" nel rispetto della riservatezza delle informazioni commerciali. Gli Operatori Compensoriali, il GI, il GU e le IF interessate sottoscrivono il Documento di Compensorio con assunzione di responsabilità al rispetto degli orari ivi previsti.

Il GU assicura la copertura del servizio, quando richiesto, per tutto il periodo di apertura degli impianti raccordati.

TITOLO IV - IL GESTORE UNICO

Articolo 9

Modalità di individuazione del Gestore Unico e Operatore di manovra del servizio ferroviario di compensorio

Per i compensori ferroviari che rispettano le seguenti condizioni:

- a) presenza di un'area portuale o di almeno due operatori compensoriali e
- b) traffico merci superiore a 80 treni mensili o 900 treni annui,

è possibile prevedere l'individuazione del Gestore Unico sulla base dei criteri, modalità e condizioni attuative di cui alla misura 13 della delibera ART 130/2019.

Nell'ipotesi di cui al comma 1, qualora il compensorio ferroviario del porto di Gioia Tauro rispetti le condizioni ivi riportate, il Gestore Unico ed Operatore di Manovra sarà individuato mediante gara, celebrata dall'Autorità Portuale di Gioia Tauro su delega dei firmatari del presente Regolamento.

La sottoscrizione del presente Regolamento, il quale costituisce parte integrante degli atti di gara, vale ai fini di cui al comma 1.

Nelle more del raggiungimento delle condizioni di cui al comma 1 e dell'aggiudicazione della gara e per il periodo necessario allo *start-up* del servizio (dotazione locomotori e personale in caso di subentro di un nuovo soggetto diverso dall'attuale Gestore Unico), l'attuale Gestore Unico di Gioia Tauro e l'attuale concessionario del servizio di manovra garantiranno la continuità del servizio.

L'Assemblea Comprensoriale, in presenza di benefici del sistema nel suo complesso, può avviare una procedura di gara su di un perimetro di attività ferroviaria più esteso rispetto a quello indicato nel ReCoMaF.

Nelle infrastrutture portuali marittime collegate a servizi ferroviari, in cui il servizio di manovra ferroviaria sia qualificabile come servizio di interesse generale ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), della legge 84/1994, è fatto salvo quanto previsto in materia di autoproduzione dall'articolo 9 della legge 287/1990.

Articolo 10

Durata dell'affidamento del servizio della manovra ferroviaria

L'affidamento del servizio di manovra al Gestore Unico avrà durata di 5 anni.

TITOLO V - CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO

Articolo 11

Obblighi del Gestore Unico

Il Gestore Unico ha l'obbligo:

- 1) di adottare condizioni tecnico-economiche non discriminatorie nei confronti dei clienti dei servizi di manovra ferroviaria;
- 2) di praticare ai clienti dei servizi di manovra ferroviaria prezzi che non possono superare il costo di fornitura, aumentato di un profitto ragionevole;
- 3) di pubblicare, con le modalità previste dalle disposizioni normative e regolatorie vigenti, le condizioni tecnico-economiche dei servizi di manovra ferroviaria, nel rispetto di quanto stabilito dal punto 12.4 della Delibera ART 130/2019;
- 4) di predisporre un sistema separato di rendicontazione della contabilità dei costi dei servizi di manovra ferroviaria;
- 5) di comunicare all'Autorità le condizioni tecnico-economiche eventualmente applicate in deroga a quelle pubblicate ai sensi del precedente numero 3);
- 6) di pubblicare sul proprio sito web i livelli garantiti di performance dei servizi di manovra ferroviaria ed il relativo sistema di penali.

Eventuali, ulteriori obblighi relativi alla messa a disposizione di accordi di capacità tra il GU ed il GI per garantire l'autoproduzione saranno inseriti nel presente Regolamento una

volta individuato il GU, con le modalità ed alla ricorrenza delle condizioni previste dal precedente articolo 9.

Articolo 12

Livelli di qualità del servizio del Gestore Unico

Le disposizioni del presente articolo si applicano quando tutti gli operatori di servizi di manovra, che svolgono le proprie attività in impianti di servizio, registrano un traffico in termine/origine corsa superiore a 40 treni mensili o 450 treni annui, ai sensi della Misura 12.1 della delibera ART 130/2019.

I livelli di qualità del servizio che il Gestore Unico dovrà garantire sono:

1) Per le operazioni funzionali all'introduzione del convoglio nel Terminal:

L'avvio delle operazioni di manovra entro un tempo massimo di 15 minuti:

- a) In caso di arrivo puntuale del treno nella stazione di destinazione;
- b) In caso di ritardi nella stazione di destinazione contenuti rispettivamente entro:
 - 15 minuti nelle tracce orarie di punta;
 - 30 minuti nelle fasce orarie medie;
 - 60 minuti nelle fasce orarie di morbida.

2) Per le operazioni funzionali all'estrazione del convoglio dal Terminal e al successivo piazzamento in stazione:

L'avvio delle operazioni volte all'estrazione del treno ed il successivo piazzamento in stazione (per le eventuali operazioni tecniche propedeutiche alla partenza) nel rispetto della tempistica definita nel prospetto di rete integrato.

3) Per le tracce programmate in gestione operativa, preventivamente concordate con il GU, tale ultimo si obbliga ad effettuare le operazioni di manovra entro un massimo di 90' dall'arrivo del convoglio nella stazione di destinazione, ovvero dal termine delle operazioni di carico e messa a disposizione del Terminal (per le operazioni propedeutiche alla partenza).

Gestore Unico, terminal e altre imprese definiscono di comune accordo gli standard di servizio per le specifiche operazioni richieste sia afferenti alla movimentazione di materiale rotabile sia di materiale in manutenzione.

La mancata ottemperanza ai suddetti obblighi comporterà per il Gestore Unico una corresponsione all'IF o altro soggetto destinatario del servizio, a titolo di penale, di una

somma pari al 10% del corrispettivo relativo al Servizio di Manovra ferroviaria. Nessun addebito potrà essere imputato al Gestore Unico nel caso di ritardi in arrivo nella stazione di destinazione oltre le soglie sopra indicate, ovvero nell'estrazione del convoglio dal Terminal o qualora il Gestore Unico dimostri che il mancato espletamento delle operazioni nei tempi previsti sia stato dovuto a cause non riconducibili alla sua responsabilità.

Gli operatori di servizi di manovra adottano un sistema di garanzia dei livelli minimi di qualità dei servizi forniti, che tenga conto almeno dei contenuti del presente articolo, nonché un livello di penali correlato e proporzionato al corrispettivo dei servizi venduti. Tale sistema di garanzie e penali deve essere pubblicato dai suddetti operatori ai fini della consultazione degli utenti almeno 40 giorni prima della sua adozione, per consentire alle parti interessate di sottoporre proprie osservazioni e proposte alla valutazione degli operatori degli impianti di servizio, che forniscono riscontro motivato.

Il Gestore Unico pubblica sul proprio sito web, con cadenza mensile, i tempi complessivi - e per singolo utente - di espletamento delle attività contemplate nei propri contratti con i soggetti destinatari del servizio.

TITOLO VI - FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA COMPENSORIALE E REVISIONE DEL REGOLAMENTO

Articolo 13

Convocazione dell'Assemblea Compensoriale

L'Autorità Portuale di Gioia Tauro ha il compito di convocare l'assemblea compensoriale, di iniziativa propria o anche su richiesta di uno solo degli operatori compensoriali, ogni qualvolta ve ne sia necessità nonché di coordinarne i lavori attraverso, a titolo meramente esemplificativo, la fissazione dell'ordine del giorno, la successione degli interventi e la stesura del relativo verbale.

Ai sensi del presente Regolamento, sono Operatori Compensoriali l'Autorità Portuale di Gioia Tauro nonché il soggetto, pubblico o privato, proprietario di porzioni del comprensorio ferroviario in cui si svolga sia attività di manovra che attività di movimentazione di merci (carico, scarico, trasbordo).

Articolo 14

Criterio per le decisioni dell'Assemblea Compensoriale

Ai sensi della misura 13.4 le decisioni vengono assunte in base al criterio della doppia maggioranza, secondo il quale una decisione viene assunta in caso di voto favorevole di più del 50% degli operatori compensoriali, che rappresentino più del 75% del traffico merci (numero treni manovrati) in arrivo e partenza dal comprensorio nell'anno precedente. L'aggiornamento annuale dei dati di traffico verrà elaborato:

a) dall' Autorità Portuale di Gioia Tauro su dati di Rete Ferroviaria Italiana/Terminal Raccordati, fino all'entrata in servizio del Gestore Unico;

b) dal Gestore Unico, per il periodo successivo.

Articolo 15

Clausola di revisione obbligatoria del ReCoMaF

La revisione del presente ReCoMaF sarà obbligatoria nel caso di ingresso, uscita o variazioni della rappresentatività di operatori comprensoriali secondo quanto previsto dalla Misura 13.10 lett. b).

La procedura di revisione del ReCoMaF segue le indicazioni della Misura 13.10 della Delibera ART 130/2019.

Articolo 16

Rinvio alle disposizioni vigenti

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni previste dal codice civile applicabili per analogia o dalla normativa legislativa e regolamentare applicabile in materia.

Il presente ReCoMaF è stato visionato da RFI che ne ha validato i contenuti per quanto di competenza e viene sottoscritto dagli operatori comprensoriali/GI:

Autorità Portuale di Gioia Tauro

F.to Commissario Straordinario

CA (CP) Andrea AGOSTINELLI

RFI

F.to Dott. Ing. Pier Paolo Olla

